

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

230^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1985

(Notturna)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	<i>Pag.</i> 3	mero 791, concernente ineducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese» (1122) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):
DISEGNI DI LEGGE		
Trasmissione dalla Camera dei deputati ed assegnazione	3	
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1122:		
PRESIDENTE	5	PRESIDENTE <i>Pag.</i> 4 e <i>passim</i>
FINOCCHIARO (PSI)	4	BONAZZI (PCI) 7, 15
		CAVAZZUTI (Sin. Ind.) 10
		FINOCCHIARO (PSI), relatore 4, 11
		VISENTINI, ministro delle finanze 11
Discussione e approvazione:		
« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 1984, nu-		
		ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
		DI MARTEDÌ 29 GENNAIO 1985 17

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bernassola, Boggio, Cavaliere, Colombo Vittorino (V.), D'Amelio, De Cataldo, De Giuseppe, D'Onofrio, Enriques Agnoletti, Fimognari, Granelli, Melandri, Monsellato, Papalia, Pastorino, Spadolini, Tomelleri, Ulianich, Valiani, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fallucchi, negli Stati Uniti d'America, per attività della Commissione militare NATO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati ed assegnazione

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2333. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 ed altre disposizioni in materia di calamità

naturali » (1129) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, riferirà all'Assemblea nella seduta antimeridiana del 29 gennaio 1985, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1122

FINOCCHIARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO. A nome della 6ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1122, recante: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, concernente inalienabilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese ».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Finocchiaro si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, concernente indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese » (1122) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, concernente indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Prima di dare la parola al relatore, desidero informare l'Assemblea che, come è noto ai membri della Commissione, lo stampato del disegno di legge al nostro esame contiene un errore. Ciò è spiegato anche dal fatto che i tempi di pubblicazione sono stati molto stretti e i colleghi potranno notarlo guardando la data in cui è stato trasmesso il testo del provvedimento. Nell'articolo unico del disegno di legge di conversione, laddove si fa riferimento all'articolo 1 del decreto, deve leggersi: al comma 1, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 », sono aggiunte le seguenti: « e delle altre obbligazioni esenti ». Vale a dire che bisogna aggiungere la parola « esenti ».

Ha ora facoltà di parlare, per svolgere la relazione orale, il senatore Finocchiaro.

FINOCCHIARO, *relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il

problema della indeducibilità degli interessi passivi, derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese, è da considerarsi prioritariamente un problema politico: evitare manipolazioni, operate sui redditi esenti e sugli interessi deducibili, da parte di imprese, per le quali — salvo quote di liquidità eccedenti — particolari tipi di investimento non sono da considerarsi coerenti con le loro specifiche attività.

Complementarmente il problema è di chiara natura sociale, oltre che fiscale: sono questi i presupposti che avevano indotto il Governo, in sede di intesa con le parti sociali, il 14 febbraio 1984, ad assumere l'impegno della rimozione delle manipolazioni denunciate. Impegno ribadito in sede di approvazione della legge finanziaria 1985, con l'accettazione alla Camera di un ordine del giorno sulla materia degli onorevoli Piro e Visco. Anche se, contraddittoriamente, lo stesso Governo aveva respinto una serie di emendamenti distinti, tutti tesi a correggere i dispositivi previsti dalle leggi n. 597 del 1973 e n. 626 del 1981 sulla deducibilità degli interessi passivi nella determinazione degli imponibili delle persone giuridiche e delle imprese dei senatori Finocchiaro e Cavazzuti, in sede di discussione in 6ª Commissione del Senato della legge n. 923, e dei deputati Piro e Visco, Bellocchio, Visco ed altri, tramutati poi con motivazioni multiple nell'ordine del giorno accettato, in sede di parere sulla legge finanziaria 1985 alla Camera.

In sede di Senato gli emendamenti furono respinti per una pretesa esigenza di omogeneizzazione delle linee di tendenza del Ministero delle finanze e di quelle del Ministero del tesoro sulla materia; mentre, di fatto, si è saputo, dopo, che il ministro Visentini aveva già nella sua borsa di tela coloniale un articolo aggiuntivo, 18-ter, sulla indeducibilità.

Questa, in sintesi, la fase pre-decreto, connotata da una resistenza elastica di pluri-provenienza (banche, imprese, società), finalizzata a guadagnare tempo nella esigenza, diffusamente avvertita, di un provvedimento

di regolamentazione dei redditi da titoli esenti (indicativa la proposta del professor Filippi, presidente del Banco Lariano).

La questione, in sede legislativa, poteva essere impostata con norme alternative anche se tutte unidirezionalmente mirate alla improponibilità o alla para-imponibilità dei ricavi da titoli di stato: o la tassazione in IRPEG e ILOR dei proventi derivanti dal possesso di titoli di Stato, naturalmente di nuova emissione (ipotesi Visentini, prima istanza, poi definita ironicamente dallo stesso ministro « rozza e limitata »); o la non deducibilità nella determinazione degli imponibili delle imprese degli interessi pagati per la provvista necessaria all'acquisto di titoli esenti; o la non deducibilità degli interessi passivi per un ammontare corrispondente ai proventi dei titoli esenti.

Il provvedimento del Governo ha assunto come suo contenuto questo terzo indirizzo. Dopo la presentazione del decreto, in sede di esame in Commissione alla Camera, lo stesso Governo, con opportuno emendamento, ha sanato un'omissione dell'articolo del 28 novembre 1984 all'articolo 1. In contraddizione con quanto previsto dalla normativa in vigore prima della presentazione del decreto — che in presenza di redditi esenti nella composizione dei ricavi aziendali consentiva una limitata deducibilità non solo degli interessi passivi, ma anche delle spese generali sostenute dalla società — il nuovo decreto non considerava il trattamento fiscale dei costi e degli oneri non suscettibili di imputazione specifica, determinando incongruenze tecniche che rischiavano di penalizzare fiscalmente la maggior parte delle persone giuridiche.

L'emendamento Visentini, puntualizzando che anche per i costi non imputabili il rapporto di cui all'articolo 58 del decreto n. 597 — rapporto tra ricavi imponibili e ricavi complessivi — andava corretto depurandolo dei redditi esenti delle obbligazioni pubbliche, rimuoveva l'effetto distorsivo dell'omissione. Il provvedimento nella stesura integrata ha già visto convergere alla Camera il consenso della maggioranza e dell'opposizione e ieri sera è stato approvato in Aula in quel ramo del Parlamento. Oggi il consenso è

stato registrato nella 6ª Commissione del Senato.

Limiti del provvedimento: esso conserva indubbiamente margini di elusività già denunciati in sedi diverse, la più apprezzabile e la meno sospettabile delle quali è l'incontro CER: « Sulla tassazione delle attività finanziarie e sulle conseguenze del decreto n. 791 », svoltosi a Roma il 14 gennaio 1985. Bisogna comunque ammettere che il genio elusivo degli esperti nel nostro paese è difficilmente contenibile solo con articolati legislativi. Esso andrebbe corretto con lunghi processi educativi che credo trovino scarso spazio nei programmi dei Governi.

Il decreto colpisce ancora i redditi solo nell'ipotesi di un indebitamento societario che dia luogo ad interessi passivi pari o superiori ai redditi esenti. Nella ipotesi di mancato indebitamento o di interessi passivi inferiori ai redditi esenti, le imprese conserverebbero, interi o parziali, privilegi di segno sociale negativo. In questa casistica, per semplificare, potrebbero trovare collocazione le grandi società commerciali di distribuzione, alle quali i meccanismi di acquisto o di vendita, (per contanti, le vendite, a pagamenti differiti, gli acquisti) consentono grossi margini di liquidità. Bisogna riconoscere che questa incongruenza è nella struttura anomala del provvedimento.

Il provvedimento, nato per colpire le speculazioni, ha finito con il coinvolgere e penalizzare un sistema, quello bancario, che di certo non manovra speculazioni di settore. È pur vero che dal gennaio 1984 le banche non hanno più vincoli di portafoglio, nè massimali negli impieghi. Questo rende loro teoricamente la completa autonomia nella decisione dell'acquisto dei titoli e nella selezione degli eventuali investimenti. Bisogna ancora ammettere che l'ambiguità di certi scritti e molte dichiarazioni di esponenti del sistema, da Tancredi Bianchi a Nerio Nesi, inducono a considerare con distacco critico i suggerimenti e le ricriminazioni dell'associazionismo di settore. Ma è indubbio che l'operatività delle banche ubbidisce ad impulsi delle autorità monetarie ai quali è difficile sottrarsi ed è condizionata dalle linee della politica creditizia del paese. Que-

sto avrebbe meritato una serie di attenzioni e di provvedimenti compensativi nella logica del decreto.

Va inoltre considerato che, per le banche, è fisiologica la gestione di un portafoglio titoli, anche per soddisfare le richieste della clientela. Di fatto invece il provvedimento ha penalizzato il sistema in modo differenziato, a seconda della composizione del portafoglio titoli dei singoli istituti, dallo 0,50 all'1,50, a tenersi a dati attendibili. Evidentemente, l'esenzione parziale o totale delle banche dall'imposizione della norma era politicamente non presentabile, ma il problema ha una sua consistenza e merita segnalazione.

Due annotazioni già sottoposte alla valutazione del Ministro ci pare doveroso riprendere.

Una riguarda la data di entrata in vigore del decreto 28 novembre 1984, che crea indubbiamente delle incongruenze tecniche e non indifferenti problemi di carattere organizzativo, posto che le procedure di cui si avvalgono le istituzioni creditizie per l'elaborazione elettronica dei dati inerenti alle operazioni in titoli da utilizzare agli effetti contabili, fiscali e statistici esprimono tabulati e risultanze alla fine di ciascun mese. E posto ancora che la valutazione dei titoli è fatta sulla media dei prezzi complessivi dell'ultimo trimestre del periodo di imposta e tutte le relazioni di esercizio, quindi anche quelle che riflettono valutazioni e valorizzazioni dei titoli, sono impostate per essere effettuate al 31 dicembre.

Bisognerebbe valutare, in conseguenza, la opportunità dell'applicazione delle nuove disposizioni a partire dal 1° dicembre 1984 o meglio dal 1° gennaio 1985. Questo consentirebbe alla stragrande maggioranza dei soggetti che hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare di evitare una duplicazione delle operazioni di inventario o, quanto meno, una interruzione inframensile della procedura scantonando su gravosi e costosi adempimenti, peraltro senza rischio di manovre speculative data la vicinanza del 1° gennaio 1985. Il relatore consente con il Ministro che la questione è complessa e difficile, ma, a mio giudizio, essa merita un'analisi in sede amministrativa.

L'altra notazione è relativa ai riflessi del decreto n. 791 sulle operazioni a pronti contro termine, effettuate dalla Banca d'Italia con le aziende ed istituti di credito aventi per oggetto i BOT e i certificati di credito, mediante le quali l'istituto centrale regola la base monetaria, fronteggiando situazioni di eccedenza di liquidità (vendendo a pronti per riacquistare a termine) ovvero di carenza di liquidità (acquistando a pronti e vendendo a termine).

Data la natura civilistica e tecnica della contrattazione, che trova la sua esternazione operativa nelle scritture di esercizio le quali registrano movimenti di titoli in uscita e in entrata e viceversa, movimentazione dei titoli quasi totalmente centralizzata, ne deriva che, se i due contratti hanno a perfezionarsi, come si perfezionano, in due date fra le quali si pone lo spartiacque del 27 novembre gli effetti non potranno che essere l'uscita dei titoli esenti dal portafoglio del cedente a favore dell'acquirente a pronti e, per converso, il successivo rientro nel portafoglio del cedente di titoli non più esenti per l'acquirente rivenditore.

Per queste operazioni, a monte della ricerca della disciplina fiscale da applicare alla contrattazione di specie, occorrerebbe procedere ad una accurata analisi civilistica della fattispecie tenendo presente che la multiforme tipologia della contrattualistica bancaria e di borsa impedisce la sterilizzazione precisa ed efficace di realtà in movimento ad una data diversa dalla chiusura dell'esercizio o, quanto meno, del mese di borsa.

Siamo consapevoli, comunque, che la questione ha più rilevanza ai fini di un contenzioso instaurabile che non per i danni economici che potrebbero derivarne al sistema, portato dalle circostanze a cedere nelle operazioni di cessione di titoli a scadenza a breve.

Ci pareva inoltre di poter consentire, perchè più opportuno, con l'atteggiamento originario del Ministro di rifiuto ad estendere la regola della indeducibilità alle obbligazioni private esenti, sia perchè si tratta di emissioni non ripetibili (autorizzate solo negli anni 1981 e 1982), sia perchè la loro circolazione ha limiti ben ristretti, essendo l'intero am-

montare di esse di circa 30.000 miliardi, per i due terzi nelle riserve del sistema bancario e per un terzo nei patrimoni privati.

Nuove emissioni sono certamente possibili ancora oggi, ma solo da parte di organismi internazionali (BIRS, BEI, CEECA). Si tratta, comunque, di movimenti quasi inincidenti sul mercato: 400 miliardi lo *stock* complessivo, emissioni annue oscillanti tra i 50 e i 100 miliardi.

Poichè in Aula la Camera ha allargato la regola della ineducibilità anche alle obbligazioni private col consenso del Ministro, il relatore non può che consentire con l'operato del Ministro stesso.

Altro consenso mi pare giusto dare sulla valutazione del Ministro nel considerare come limitate le conseguenze « psicologiche » del decreto sul funzionamento dei mercati dei titoli, peraltro prontamente fronteggiate dalla Banca d'Italia con la cessione, prima e dopo il 28 novembre, di titoli esenti (500 miliardi al 28 novembre, altre poche centinaia di miliardi in gennaio).

Onorevoli colleghi, in questo contesto, che individua la natura del provvedimento, certamente positivo, i suoi limiti e le problematiche residuali che meritano attenzione da parte dei Ministri competenti anche ai fini delle immediate ed eventuali disposizioni operative da impartire in vista della imminente chiusura dei bilanci delle banche interessate al provvedimento, il relatore a nome della Commissione chiede all'Assemblea la conversione in legge del decreto. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bonazzi, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

ritenuto che il decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, pur introducendo una nuova disciplina dei redditi esenti delle obbligazioni e dei titoli similari, compresi quelli previsti dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 601, in possesso di persone giuridiche e di imprese, non soddisfa con la dovuta trasparenza e generalità la esigenza di eliminare, per le future emissioni, le esenzioni stesse, come ripetutamente richiesto da pronunciamenti di entrambi i rami del Parlamento,

impegna il Governo:

ad operare perchè si realizzino rapidamente le condizioni per giungere alla tassazione dei redditi esenti indicati nella premessa.

9.1122.1 BONAZZI, GIURA LONGO, POLLINI, CAVAZZUTI, CANNATA, VITALE, SEGA, POLLASTRELLI

Il Senato,

impegna il Governo a determinare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, i criteri per la rilevazione dei titoli acquisiti dopo il 28 novembre 1984, anche mediante periodiche rilevazioni quantitative da confrontare con la dichiarazione prevista dal terzo comma dell'articolo unico del decreto, tenendo conto dei criteri di contabilizzazione e dei metodi di conservazione adottati dagli operatori e della necessità di individuare le nuove acquisizioni.

9.1122.2 BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI, GIURA LONGO, SEGA, CANNATA, POLLINI, DE SABBATA

Il senatore Bonazzi ha facoltà di parlare.

BONAZZI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo voterà a favore di questo provvedimento e proprio per questo ha chiesto di poter motivare il proprio voto in quanto non è esente da obiezioni e da riserve, in gran parte già contenute nella relazione del collega Finocchiaro che quindi ha avuto un meritato applauso

FINOCCHIARO. È nel giudizio del Ministro.

BONAZZI. Anche nel mio: molte delle cose che il relatore ha detto corrispondono a quello che avrei detto anche io, quindi mi esimo dal dirle e le sottoscrivo.

Anche noi riteniamo, ma è un'opinione che facciamo nostra, essendo di un'area, sia politicamente che culturalmente molto più vasta di quella che rappresentiamo, che il modo più opportuno per cominciare a risolvere il problema della tassazione dei redditi esenti avrebbe dovuto essere un altro, cioè quello di sottoporre i redditi esenti a tassazione diretta. Però, per non spendere molte parole e per utilizzare parole molto più autorevoli delle mie su questo punto, mi limiterò a leggere una parte, quella conclusiva, della relazione consegnata il 24 giugno 1981 al Ministro del tesoro da parte di un gruppo di studiosi — diretto, credo dal professor Pedone — che nel 1981 così concludeva ai fini della sistemazione della tassazione della rendita finanziaria: « Mantenimento dell'attuale sistema di imposizione sostitutiva con ritenute da applicare in eguale misura nei confronti delle persone fisiche e delle persone giuridiche a titolo di imposta definitiva per le persone fisiche e a titolo di acconto per le persone giuridiche », con la conseguenza quindi per queste ultime che l'imposta definitiva veniva liquidata sulla base del reddito imponibile e secondo le aliquote normali, cioè il 36 per cento più ILOR. Continuo a leggere la relazione: « Soppressione, secondo le linee dell'ordine del giorno della Camera del 3 dicembre 1980, di ogni differenziazione dell'imposizione dei rendimenti di attività finanziarie in relazione alla categoria dell'ente emittente » e si aggiungeva « ciò implica che vengano tassati anche i rendimenti dei titoli di Stato e assimilati, pur permanendo nei casi attualmente previsti l'esenzione dalle imposte di successione e donazione e da ogni futura imposta a carattere patrimoniale ». Si suggeriva quindi da questa commissione, autorevolmente formata e incaricata dal Ministro del tesoro, fin da allora, di sottoporre a tassazione tutte le rendite finanziarie, con tassazione a titolo di imposta per le persone fisiche e a titolo di acconto per le persone giuridiche, e di comprendere in questa tassazione

anche i titoli di Stato di nuova emissione. Questa, a nostro parere, resta la strada più efficace e semplice che si deve percorrere se si vuole raggiungere il risultato di una perequazione fiscale in questo settore. E non vale, a mio parere, l'unica obiezione di un certo rilievo che il Ministro delle finanze ci ha riferito anche in Commissione, ossia che seguendo questa linea si introduce un doppio mercato dei titoli pubblici, innanzitutto perchè si tratta comunque di una situazione transitoria, perchè man mano che si esauriscono i titoli di emissione antecedente alla data che viene prescelta (in questo caso il 28 novembre) il mercato si assottiglia fino a scomparire e, inoltre, perchè a me pare che, anche con la soluzione che stiamo esaminando, un doppio mercato si forma, in quanto i titoli non più emessi ma acquisiti prima, avranno una certa appetibilità per gli operatori persone fisiche e una minore appetibilità o comunque una uguale appetibilità delle nuove emissioni per i soggetti persone giuridiche, mentre i titoli di nuova emissione saranno indifferenti per tutti. Ci sarà un mercato diverso ed è facile prevedere una quotazione diversa anche con la soluzione che viene adottata. Questa soluzione inoltre presenta alcuni inconvenienti che il relatore ha già in gran parte indicato e che richiamo rapidamente. Desidero, però, prima rilevare che, in ogni caso, il nostro consenso al provvedimento innanzitutto ha il senso di approvare un primo intervento secondo una logica che noi chiediamo — e lo chiediamo con uno degli ordini del giorno — sia poi portata alle sue conseguenze più compiute: con la tassazione dei titoli esenti, secondo i criteri che ho indicato, o con quelli indicati dalla commissione Pedone od altri che sono stati proposti anche nel corso del dibattito sulla legge finanziaria, ma anche, onorevole Ministro, seguendo le indicazioni che erano contenute nell'ordine del giorno del 3 dicembre 1980 della Camera, secondo cui occorre verificare e rivedere la tassazione delle rendite finanziarie nel suo complesso anche perchè il provvedimento in esame modifica le convenienze, i rapporti di convenienza fra i vari tipi di investimento. Dovremo, ad esempio

— vi ho accennato in sede di discussione generale sul provvedimento che abbiamo approvato qualche ora fa — riesaminare al più presto, entro l'anno, la tassazione dei fondi comuni mobiliari e i suoi effetti perchè la raccolta che è stata realizzata, cioè 1.500 miliardi, è in gran parte, per quasi l'80 per cento, indirizzata a titoli di Stato e perchè, con questo provvedimento, si aumenterà la propensione dei fondi comuni mobiliari a investire in titoli di Stato, perchè vi sarà meno convenienza da parte degli investitori più importanti, cioè le banche e le imprese, che con questo provvedimento vengono quindi disincentivate.

Il provvedimento contiene qualche contraddizione e qualche limite. Vi è intanto una contraddizione fra il titolo e il contenuto. È evidente che quello che conta è poi il contenuto e, tuttavia, questa contraddizione c'è. Il titolo indica come oggetto del provvedimento la indeducibilità degli interessi passivi derivanti dai debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni. Sembra quindi che si voglia introdurre la indeducibilità solo per gli interessi connessi a mutui destinati all'acquisto di titoli. In realtà il provvedimento non è articolato in questo senso perchè, qualunque sia la destinazione del capitale dal quale derivano gli interessi, la indeducibilità è affermata. Il caso più evidente è senza dubbio quello delle banche che pagano interessi inferiori al rendimento dei titoli, ma non possono dedurre interessi fino a concorrenza al rendimento stesso e quindi per somme capitali destinate all'acquisto dei titoli. Proprio per questo avevamo proposto in Commissione la logica, non del titolo, ma del contenuto del provvedimento, cioè avevamo proposto di sancire la indeducibilità non solo degli interessi, ma anche delle spese generali, ovviando in parte all'inconveniente, indicato anche dal relatore, che, con questa soluzione, i titoli sono totalmente tassati se gli interessi sono superiori ai redditi esenti e parzialmente tassati o, nel caso limite in cui non vi siano interessi da dedurre, per niente tassati, quando gli interessi sono inferiori ai redditi esenti o addirittura nulli.

Con la soluzione da noi proposta la diversa convenienza fra le varie situazioni aziendali e bancarie non si sarebbe verificata. È risolta, con la precisazione del messaggio che ci è stato comunicato, la questione se tutti i redditi esenti, derivanti da obbligazioni pubbliche e non, siano presi in considerazione ai fini della indeducibilità degli interessi. La correzione del messaggio elimina ogni dubbio circa la corretta interpretazione del provvedimento.

Restano alcune questioni interpretative che voglio sottoporre all'attenzione del Ministro perchè è importante che la nostra discussione dia un'indicazione in proposito. La prima riguarda l'area di redditi esenti interessata al provvedimento. Abbiamo visto che sono compresi i redditi esenti da obbligazioni pubbliche e da altre obbligazioni, ma, ai sensi dell'articolo 30 del decreto n. 601, vi sono alcuni redditi che non sono esenti al 50 per cento. A me pare che un'interpretazione, non forzata ma logica, del provvedimento comporti che il 50 per cento esente di quelle obbligazioni vada calcolato al fine di determinare l'entità dei redditi esenti e, di conseguenza, degli interessi non deducibili.

Un altro punto molto importante a cui ha accennato il relatore — e quindi lo richiamo soltanto — è stabilire qual è il momento in cui si deve ritenere che i titoli siano acquistati o ricevuti. Forse era anche possibile, come hanno sostenuto altri colleghi nel corso del dibattito alla Camera dei deputati, fissare, in sede di conversione del decreto, una data come quella del 31 dicembre 1984 o 1° gennaio 1985 per semplificare le contabilità degli operatori interessati. Ma a prescindere da questa soluzione, che ormai non è più praticabile, a me pare che sia logico chiarire che il momento in cui si intendono acquisiti i titoli interessati a questo provvedimento — se non si tratta di titoli di nuova emissione — è quello in cui si è perfezionata la volontà del trasferimento. Quindi se la volontà di trasferire, come in un contratto pronti contro termine, stipulato prima del 28 novembre, si è perfezionata prima di questa data, anche se l'esecuzione del con-

tratto e quindi l'adempimento delle obbligazioni ed il trasferimento materiale sono successivi, tuttavia questi titoli restano tra quelli non compresi nell'ambito di applicazione della legge.

Con la seguente ultima richiesta di chiarimento illustro il secondo ordine del giorno da noi presentato e concludo il mio intervento. Si tratta di indicare, come ha accennato anche il relatore, le modalità per rilevare le nuove acquisizioni e naturalmente vale per i titoli non di nuova emissione. Il problema sorge perchè i titoli non sono contabilizzati e conservati con una individuazione fisica, bensì in massa, per così dire, ossia per valore. Quindi si tratta di stabilire un criterio per individuare le nuove acquisizioni dopo il 28 novembre che risponda a due esigenze: la prima è quella di non mettere gli operatori in una condizione di impossibilità di giungere, volendolo fare, a questa determinazione e, l'altra, è quella di individuare con la massima correttezza e con la massima corrispondenza alla realtà quali siano le nuove acquisizioni. Faccio un esempio: un fondo di titoli di dieci al 28 novembre viene seguito da una vendita di due e da un acquisto di tre; si tratta di indicare i criteri secondo i quali si possa con certezza individuare questo tre in più, che sarà compreso nell'undici complessivo risultante dopo queste due operazioni. A tal fine abbiamo presentato un ordine del giorno con il quale si chiede al Governo di indicare, entro 30 giorni da oggi, ossia dall'approvazione del provvedimento in esame, i criteri secondo i quali devono essere individuati i titoli di nuova acquisizione, ricorrendo anche a comparazioni quantitative.

Queste sono le ragioni per cui esprimeremo il voto favorevole al provvedimento in esame, sia pure accompagnato dalle critiche, dalle sollecitazioni e dai suggerimenti che ho esposto e che in parte sono tradotti negli ordini del giorno. (*Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cavazzuti. Ne ha facoltà.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, in una intervista brutta e non meditata resa a « Il Corriere della Sera » nei primi giorni di settembre dell'anno scorso, il troppo loquace Ministro del tesoro definì una stupidaggine assoggettare ad imposta i rendimenti delle obbligazioni pubbliche. Linguaggio singolare questo: sarà efficiente o non efficiente tassare un titolo pubblico, sarà equo o iniquo, ma questo altro termine non si addice.

Poco dopo la dichiarazione del Ministro del tesoro, il Governatore della Banca d'Italia fu costretto ad aumentare il tasso di sconto a fronte di una domanda eccessiva di credito che venne falsamente interpretata come domanda per attività produttive. Il dibattito che seguì mostrò in realtà che era l'esistenza di redditi esenti che consentiva comportamenti speculativi alle imprese, dovuti proprio al regime fiscale delle obbligazioni pubbliche, situazione che consentiva alle imprese stesse di stare nel comodo salotto del *rentier* a far profitti invece di buttarsi sul mercato producendo ricchezza reale.

Credo che da quella intervista e dai fatti che obbligarono la Banca d'Italia ad aumentare il tasso di sconto nasca l'attuale provvedimento, che cerca di rimediare a quei fatti e di salvare l'onore del Ministro del tesoro, arrivando trasversalmente alla tassazione dei titoli pubblici ma salvando un principio nominalistico per cui i titoli stessi non sono tassati: è un fine giusto, credo, con uno strumento sbagliato. Non è il caso di scendere in considerazioni dettagliate, l'ora non lo consente: il decreto-legge deve essere approvato, il mio Gruppo è favorevole, è importante che questo provvedimento venga definitivamente trasformato in legge. È quindi solo una considerazione di ordine generale, una considerazione critica nei riguardi dello strumento. Infatti, non condivido questo modo di piegare la legislazione fiscale per fini che non le sono propri e, in particolare, non condivido l'uso della legislazione fiscale nel delicatissimo settore dei mercati finanziari, la cui effi-

cienza richiede trasparenza e conoscenza degli stessi dati da parte di tutti gli operatori.

Ora, con questo strumento le imprese vengono ripartite in tre categorie a seconda che gli interessi passivi siano maggiori, uguali o minori dei redditi esenti e queste tre categorie vanno tutte moltiplicate per le strutture di scadenza del portafoglio. Essendo noto, infatti, che sarebbe intervenuto un provvedimento sul rendimento dei titoli e delle obbligazioni pubbliche, quasi tutte le imprese avevano giocato sulla scadenza dei loro portafogli. Quindi, si spiega in questo modo il fatto che abbiano riempito i loro portafogli di titoli che scadono tra il 1988 e il 1991. Abbiamo quindi una tripartizione delle imprese, che a sua volta si moltiplica per tutte le possibilità di combinazione dei portafogli in scadenza da oggi al 1991 e poichè i rendimenti sui mercati dipendono anche dallo *stock* dei titoli che le imprese hanno nei loro portafogli e dal fatto che li metteranno o meno sul mercato, potete capire bene che con questo strumento in realtà si introduce un elemento di confusione in questo delicatissimo settore.

Si tratta dunque di uno strumento che raggiunge un fine giusto, immediato, cioè quello di tagliare la fascia alta della speculazione, ma con una strumentazione tecnica sbagliata. In questo senso chiederei che di questo strumento ci si possa sbarazzare al più presto possibile, per infilare la strada maestra che è quella di sottoporre all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'ILOR i rendimenti dei titoli pubblici; evidentemente per le future emissioni, perchè il patto siglato sulle emissioni passate deve essere sempre onorato. In questo modo il fisco riuscirebbe a coniugare l'equità, la tassazione di certi rendimenti presso determinati soggetti, con l'efficienza, ovvero la trasparenza e la conoscenza dei rendimenti da parte di tutti gli operatori.

In questo senso il voto favorevole del mio Gruppo è perciò accompagnato dalla raccomandazione che di questo provvedimento di emergenza ci si possa presto sbarazzare, per infilare — ripeto — la strada maestra che riesce a coniugare efficienza ed equità e a non stravolgere alcuni principi degli

ordinamenti tributari quali, ad esempio, la non compensazione delle poste attive e passive dei bilanci, principio che, invece, questo provvedimento drasticamente colpisce.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FINOCCHIARO, relatore. Onorevole Presidente, non credo che siano emersi negli interventi elementi di divergenza dalle proposizioni della maggioranza tali da meritare una replica da parte del relatore. Al contrario mi pare che ci sia stata sul provvedimento una convergenza di fatto, per cui mi pare doveroso ringraziare sia il senatore Cavazzuti che il senatore Bonazzi.

Per quanto riguarda la questione interpretativa, il relatore non può che rimettersi ai pareri del Governo.

Il parere del relatore, purtroppo, è contrario agli ordini del giorno, l'uno contraddittorio con la linea di tendenza ripetutamente illustrata in più sedi e confermata dal Governo e per esso dal Ministro del tesoro e l'altro non recepibile per ragioni tecniche: si tratterebbe di una semplice affermazione di principi, che non sarebbe seguita successivamente da fasi operative efficaci. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

VISENTINI, ministro delle finanze. Signor Presidente, signor relatore, onorevoli senatori, ringrazio delle valutazioni positive che, sia pure con considerazioni diverse e anche con diverse prospettive di durata o di possibile durata del provvedimento, sono state date da tutti gli intervenuti e quindi da tutti i Gruppi politici.

Vorrei richiamare brevemente la vicenda della imposizione, non tanto dei titoli di Stato, quanto degli interessi passivi e delle spese generali, che nelle persone giuridiche e per le imprese stanno di fronte ai redditi esenti e quindi, in particolare, ai titoli di Stato.

Vi era una disposizione nell'articolo 58 — se non sbaglio — del decreto del Presidente

della Repubblica n. 597, che praticamente portava le aziende di credito, come fu per il 1974, all'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Con un provvedimento, che io stesso ebbi l'onore di presentare nel 1975 al Parlamento e che il Parlamento approvò, si portavano le banche a tassazione attraverso quel congegno dell'articolo 58, per cui erano e sono indeducibili interessi passivi per l'ammontare corrispondente a quello in cui i redditi esenti stanno ai redditi che entrano a comporre il reddito di imposta. Per dire le cose diversamente, com'è fatto nella norma, si fa la proporzione tra i redditi che entrano a comporre il reddito imponibile e il complesso dei redditi, cioè quelli precedenti, più i redditi esenti; il rapporto tra queste due entità determina l'ammontare degli interessi passivi deducibili.

La legge è datata dicembre 1975 e, da quel momento, si sono riportate le banche alla tassazione. Un ulteriore passo importante fu compiuto con un provvedimento proposto dall'onorevole Formica che estese il medesimo principio alle spese generali e, devo soggiungere, lo fece molto opportunamente dando anche un'integrazione al sistema. Ricordo questo perchè l'uno e l'altro dei provvedimenti — che poi rispondevano allo stesso indirizzo — non toccavano il problema dell'esenzione come tale, nè la volevano neutralizzare, ma solo tenevano conto che, quando un soggetto ha delle spese a fronte di ricavi esenti non può portare in deduzione tutte le spese dai ricavi che entrano a comporre il reddito soggetto a imposta, ma deve considerare, con un criterio anche di ripartizione legale, come quello degli interessi e delle spese generali, che una parte degli interessi passivi e delle spese generali stanno di fronte ai ricavi esenti. Quindi il provvedimento era ancora impostato su un sistema di deducibilità o meno degli interessi passivi e delle spese generali in rapporto alla natura dei ricavi.

Qual è il passo qualitativamente diverso che fa l'attuale provvedimento? L'attuale provvedimento va oltre quell'impostazione e intende neutralizzare l'esenzione relativa ai ricavi corrispondenti non a tutti i titoli esenti posseduti, ma a quei titoli che vengano

acquistati dopo l'entrata in vigore del decreto, cioè dopo il 28 novembre. Ecco quindi la natura qualitativamente diversa di questo tipo di provvedimento rispetto a quelli precedenti, dato che esso è inteso appunto a neutralizzare — chiedo scusa se ripeto l'espressione — l'esenzione spettante per legge, e che obiettivamente rimane tale, per i titoli acquistati dopo la data del 28 novembre. Insisto sui titoli acquistati posteriormente a quella data, ciò che forse nella sintesi delle espressioni degli intervenuti non è stato sufficientemente sottolineato, perchè non si tratta di dichiarare l'indeducibilità di tutti gli interessi passivi o degli interessi passivi corrispondenti a tutti i redditi esenti, ma solo, lo ripeto ancora una volta, di quelli maturati sui titoli acquistati dopo il 28 novembre.

Questo risponde ad un indirizzo su cui il Governo, e ritengo anche il Parlamento, almeno da quanto finora è emerso, sono e debbono a mio parere essere estremamente fermi, e cioè che non si possono porre in alcun modo, quale sia la soluzione che si intende dare, in discussione le esenzioni già previste per legge, oltre che per vincolo contrattuale. Infatti, nel momento in cui i titoli vengono emessi, la disposizione di legge dell'articolo 31 del decreto 601 si concreta anche in un vincolo contrattuale. Perciò qualunque esame che debba avvenire su questa materia può e deve riguardare solo il futuro, non può mai riguardare i titoli che già sono in circolazione perchè lo Stato non può mancare alla parola che ha dato in sede legislativa con l'articolo 31 e in sede contrattuale nel momento in cui emetteva i titoli. Ecco allora che anche l'attuale rettifica o neutralizzazione riguarda, ripeto, solo i titoli acquistati dopo una certa data.

È già stato detto perchè si sia andati a questa soluzione e non a quella che il tributarista (o il limitato e un po' vincolato alle sue impostazioni tecniche Ministro delle finanze) poteva vedere — e non è un segreto perchè sono state rese interviste, da altri e non da me, che hanno indicato questa diversità di punti di vista — e cioè che il risultato si raggiungesse dichiarando

soggetti all'IRPEG — solo all'IRPEG e non all'IRPEF — e quindi anche all'ILOR per le persone giuridiche i titoli di nuova emissione e comunque sempre e solo quelli di nuova emissione e non i precedenti.

Volendo invece, come il Governo nella sua collegialità ha ritenuto su indicazione soprattutto del primo responsabile di questa materia che deve collocare la massa dei titoli che ogni anno occorrono per il rinnovo delle scadenze e per il fabbisogno aggiuntivo, conservare il principio della obiettiva esenzione di questi titoli, si è usato lo strumento tributario che indubbiamente si presta, con maggiori complicazioni e in modo indiretto, a raggiungere parzialmente quel medesimo o un certo risultato.

Il congegno tributario è appunto quello che qui è stato indicato e cioè che nel caso dei titoli che abbiano l'esenzione delle cedole o dei proventi — perchè sappiamo che i BOT non hanno cedole ma una differenza fra il costo di sottoscrizione ed il rimborso; quindi i proventi più in generale — titoli acquistati dopo la data ricordata, chi ha interessi passivi non può dedurli per un ammontare corrispondente ai ricavi o meglio ai proventi esenti, siano essi cedole, siano essi proventi di altro tipo.

Questo congegno ha evidentemente dei limiti e quindi non è affatto vero che si determini un'evasione nell'ipotesi in cui il soggetto non abbia interessi passivi o ne abbia di inferiori all'ammontare delle cedole e proventi relativi ai titoli acquistati dopo il 28 novembre — ripeto: sempre acquistati dopo il 28 novembre — perchè questa è la struttura del provvedimento nei suoi limiti, se qualcuno vuole considerarli tali, o nella sua natura e anche nella sua volontà perchè così è fatto.

Di conseguenza l'impresa che non ha neanche una lira di debito, che investe ogni mese durante l'anno i suoi redditi e che poi distribuisce il dividendo vendendo quei titoli, non avendo interessi passivi, continua ad avere redditi esenti anche se i titoli sono stati acquistati dopo il 28 novembre del 1984.

La Camera ha ritenuto di estendere la disposizione non solo ai titoli di Stato o ai redditi esenti dei titoli di Stato di cui al decreto n. 601 del 1973, ma anche alle obbligazioni esenti di altro tipo, che sono quelle emesse in periodi brevi o più o meno brevi. Da ultimo fino al 1982 e mi pare con un provvedimento del 1979, quindi per tre anni, le emissioni non solo delle società private ma anche degli istituti di credito pubblico, per esempio l'IMI, furono dichiarate esenti da imposta; ve ne sono altre di più vecchia data, perchè mi pare che una uguale esenzione venne accordata nel 1960 o nel 1961 in periodi simili. Il Governo ha preso atto di questa estensione e l'ha accettata anche se effettivamente essa non ha una grande portata. Quindi non sono solo obbligazioni private quelle che sono state aggiunte, ma sono anche di alcuni istituti di credito.

Per quanto riguarda l'estensione del provvedimento alle obbligazioni pubbliche, il Governo nello stendere il provvedimento e nell'illustrarlo al Parlamento, fa presente che le obbligazioni pubbliche (lo aveva chiesto in Commissione il senatore Bonazzi) corrispondono esattamente al titolo dell'articolo 31 del decreto n. 601: quindi è una espressione sintetica per indicare tutto quello che è compreso nell'articolo 31 suddetto.

Per quanto riguarda altre questioni che sono state poste, la data di entrata in vigore non può che essere quella del 28 novembre e non può oggi essere spostata.

Il senatore Finocchiaro mi ha detto qualche cortese malignità osservando che il testo del decreto corrisponde ad emendamenti che erano stati proposti e che il Governo non aveva accettato: in questa materia non si può procedere per emendamenti a disegni di legge, in questa materia bisogna respingere gli emendamenti al disegno di legge e intervenire con un decreto-legge. Si tratta di cose molto modeste, ma, come i colleghi senatori fanno, al Parlamento inglese — e spero al Parlamento italiano — una delle cose assolutamente non ammissibili è quella di mentire dinanzi al Parlamento. Per questo il signor Profumo la-

sciò il Governo non perchè avesse dei rapporti con una graziosa signora, ma perchè aveva detto in Parlamento che non li aveva. L'unico caso in cui è ammesso di mentire al Parlamento inglese è quando il Cancelliere dello Scacchiere alle due del pomeriggio dichiara che non ci sarà la svalutazione della sterlina e alle quattro e mezzo in sede di Consiglio dei ministri dispone la svalutazione della sterlina. Il nostro è un argomento molto più modesto, ma anche in questa materia non è possibile procedere per disegni di legge ed è quindi consentito respingere l'emendamento ed emanare il decreto-legge.

FINOCCHIARO, *relatore*. Ho detto questo facendo riferimento alle resistenze.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Comunque qualche malignità fa sempre bene e inoltre siamo troppo amici per non dirci anche cose malignamente amichevoli.

Per quanto riguarda il passaggio alla nuova disciplina, concordo pienamente con quanto ha detto il senatore Bonazzi. Quando la norma parla di titoli sottoscritti o acquistati dal 28 novembre intende riferirsi al contratto obbligatorio, non al trasferimento reale di proprietà. In tali casi la norma non è applicabile: un contratto obbligatorio o di sottoscrizione o di acquisto anteriore al 28 novembre 1984, ancorchè, trattandosi di un *genus* e non di un bene specifico individuato, il trasferimento della proprietà avvenga solo con la consegna dei titoli, e in questi casi la norma non è applicabile. Quello che è rilevante è la data certa e sicura del contratto obbligatorio anteriore al 28 novembre, anche se la consegna avvenga in un momento successivo. In questo senso il decreto va interpretato e confermo questa interpretazione nel momento in cui sta per essere votato. Questo discorso ha un elemento di notevole rilievo pratico come conseguenza di quanto il senatore Bonazzi ha indicato, a mio parere molto giustamente, e che io ripeto. Essa riguarda i titoli che il Parlamento e il Governo hanno proposto vengano dati in dazione in pagamento alle banche per i loro crediti di imposta verso

lo Stato. Come i colleghi ricordano, con l'articolo 4 del decreto n. 512 del 30 settembre 1983 venne previsto che per i crediti di imposta, che gli istituti e le aziende di credito avevano verso lo Stato e che da lunghi anni si trascinarono, il pagamento avvenisse, su richiesta delle stesse aziende e istituti di credito, mediante dazione in pagamento di titoli di Stato, da richiedere entro il termine del 31 luglio 1984. Vi sono stati due decreti ministeriali, uno del Ministero del tesoro e uno di quello delle finanze. Le banche hanno esercitato questa opzione, perchè si tratta di una offerta irrevocabile, in un certo senso, che lo Stato faceva, e hanno dichiarato, quelle che lo hanno fatto e che rappresentano oltre il 99 per cento, che intendevano avere in dazione in pagamento (che costituisce una forma di sottoscrizione) titoli a estinzione dei loro crediti di imposta verso lo Stato. Questo è avvenuto nel luglio del 1984 e la consegna materiale dei titoli avverrà nei primi mesi del 1985.

Mi pare evidente, anzi lo affermo in questa sede, che quei titoli, che del resto hanno godimento dal 1° luglio 1984, non rientrano tra i titoli acquistati dopo il 28 novembre, anche se la consegna avviene successivamente, ma secondo l'interpretazione del senatore Bonazzi e del Governo e, credo, di tutto il Senato, sono da considerare titoli acquisiti, cioè in questo caso sottoscritti a titolo di dazione in pagamento, in data anteriore al 28 novembre.

Con questo credo di aver risposto ad eventuali dubbi che sono emersi nel dibattito, ringrazio il Senato e i colleghi per l'apprezzamento che hanno mostrato per il provvedimento.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, devo dire che condivido i rilievi del relatore. Infatti, per quanto riguarda i metodi di rilevazione, che dovrebbero essere indicati entro trenta giorni, ciò è assolutamente impossibile da un punto di vista fisico, perchè il comma terzo del provvedimento impone ai contribuenti di riempire un prospetto — che noi adesso provvederemo a redigere come amministrazione — in cui dichiarano l'ammontare dei titoli e

degli interessi relativi a titoli posseduti prima del 28 novembre, e di quelli acquistati o sottoscritti dopo il 28 novembre. In sede di dichiarazione annuale dei redditi, alla quale questo prospetto va allegato, avremo l'indicazione, da ciascun soggetto, dei titoli acquisiti o sottoscritti anteriormente o successivamente. Poi faremo via via dei riscontri, su base contabile, su quella che è la situazione dei singoli. Infatti, non è pensabile che, prima ancora che vengano presentate le dichiarazioni, si facciano dei riscontri o delle indagini.

BONAZZI. Si possono indicare però i criteri su cui devono regolarsi.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Certo, senatore Bonazzi, le confermo che domani, ossia una volta approvato il provvedimento, preparerò un modello del prospetto, che dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, da allegare alla dichiarazione dei redditi delle imprese e delle persone giuridiche, sulla base anche delle interpretazioni che sono state date qui stasera e che sono importanti. Successivamente, quando vi saranno le dichiarazioni dei redditi con i relativi allegati, vi saranno i riscontri sulla veridicità o meno di quegli allegati. Naturalmente non potremmo certo fare di mese in mese riscontri per tutti coloro, imprese o persone giuridiche, che sono possessori di titoli.

Quindi, in sintesi, confermo che noi prepareremo subito il modello, ossia l'allegato previsto dal comma terzo dell'articolo 1 e, successivamente, predisporremo un sistema di controlli per constatare la veridicità o meno di queste dichiarazioni.

Perciò, pregherei il senatore Bonazzi, anche sulla base di queste considerazioni pratiche, cioè di assoluta impossibilità di procedere in quel modo, di voler rinunciare al suo ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, questo sposta il problema da quello che è il sistema di neutralizzazione dei ricavi esenti per le obbligazioni, pubbliche o private, acquistate dopo il 28 novembre, al problema della tassabilità dei titoli di Stato.

Poichè il Governo ha scelto la strada della neutralizzazione degli acquisti successivi, o meglio dei proventi dei titoli acquistati successivamente al 28 novembre 1984, non possiamo impegnarci su una strada diversa, che era appunto quella che abbiamo ritenuto di non seguire. Anche a questo riguardo, una volta che il senatore Bonazzi riconosce un inizio di attuazione di un qualcosa che giudica positivamente, in vista di altri svolgimenti che egli considera devono essere raggiunti, si tratta di non pregiudicare, con l'indicazione di queste ulteriori mete, quello che già abbiamo fatto e che egli cortesemente apprezza con il suo voto positivo. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Bonazzi, insiste per la votazione degli ordini del giorno?

BONAZZI. Signor Presidente, ritiro entrambi gli ordini del giorno. Mi consenta di motivare tale decisione. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, relativo alla indicazione dei criteri in base ai quali sarebbero stati fatti i riscontri, mi pare che il Ministro in sostanza abbia dato una risposta più che positiva in quanto egli ha detto che entro pochi giorni sarà predisposto il modulo e verranno date istruzioni circa il modo in cui compilarlo. Quello che mi preoccupa è che gli operatori sappiano in base a quali criteri debbono compilare le dichiarazioni e in base a quali criteri verranno fatti i riscontri. La sua risposta, da questo punto di vista, onorevole Ministro, mi sembra soddisfacente, per cui questo ordine del giorno diventa superfluo.

Ritiro l'altro ordine del giorno per la ragione opposta. Non voglio pregiudicare quanto il Governo ha già dichiarato alla Camera, dove il sottosegretario Lombardi, di fronte all'ordine del giorno Bellocchio, Antoni, Triva e Auleta che chiedeva le stesse cose, cioè chiedeva di eliminare la esenzione dei proventi dei titoli pubblici e impegnava il Governo ad adottare solleciti provvedimenti per raggiungere questa finalità, ha dichiarato di accettare tale ordine del giorno come raccomandazione. Credo che

questo sia un impegno per il Governo, voglio che resti tale e non voglio che venga pregiudicato da una sorte diversa che, in maniera sorprendente, potrebbe avere qui un mio identico ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Articolo unico.

Il decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, concernente ineducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per lo acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 », sono aggiunte le seguenti: « e delle altre obbligazioni esenti »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli interessi e degli altri proventi di cui al precedente comma 1, come pure i costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica, sono deducibili a norma del primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e dei proventi corrispondente all'ammontare degli interessi non ammessi in deduzione ai sensi del precedente comma 1 ».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1.

1. Nella determinazione del reddito delle società ed enti indicati nell'articolo 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente del-

la Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e del reddito di impresa degli altri soggetti, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione sino a concorrenza dell'ammontare degli interessi e degli altri proventi esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e delle altre obbligazioni sottoscritte, acquistate o ricevute in pegno o in usufrutto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Anche gli interessi conseguiti mediante cedole acquistate separatamente dai titoli si comprendono nel suddetto ammontare se l'acquisto è avvenuto a decorrere da tale data.

2. Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli interessi e degli altri proventi di cui al precedente comma 1, come pure i costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica, sono deducibili a norma del primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dello ammontare degli interessi e dei proventi corrispondente all'ammontare degli interessi non ammessi in deduzione ai sensi del precedente comma 1.

3. Alla dichiarazione dei redditi dei soggetti, di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito proventi di obbligazioni pubbliche esenti da imposta, deve essere allegato un prospetto, redatto in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e con le specificazioni ivi richieste, recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima della data di entrata in vigore del presente decreto e delle cedole staccate di obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima di tale data, nonché dei relativi proventi.

4. Nei casi di omessa allegazione del prospetto della dichiarazione o di omessa presentazione di questa, tutte le obbligazioni pubbliche possedute e tutte le cedole si considerano acquisite dopo la data di en-

trata in vigore del presente decreto. In caso di falsità delle indicazioni contenute nel prospetto si applicano le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

**Ordine del giorno
per le sedute di martedì 29 gennaio 1985**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 29 gennaio, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 12, la seconda alle ore 16,30, e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 12

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi

dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge concernenti le provvidenze per i terremotati di Zafferana Etnea e gli sfratti.

ALLE ORE 16,30 E 21

I. Discussione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge concernenti le provvidenze per i terremotati di Zafferana Etnea e gli sfratti.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º dicembre 1984, n. 799, concernente proroga di interventi in imprese in crisi (1123) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186 (1087).

3. Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, recante norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della polizia di Stato (1086).

La seduta è tolta (ore 22,15).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari